

Aula 'B'

CONTINENTE LUNIGIANO



19667/00

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -

Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -

Dott. Luciano PANZANI - Consigliere -

Dott. Maria Rosaria CULTREERA - Rel. Consigliere -

Oggetto
Fallimento -
Liquido -
Professione

R.G.N. 10398/03

Cron. 19667

Rep. 4681

Ud. 27/06/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DE. PI. COSTRUZIONI S.P.A. in persona del legale
rappresentante DE PIANO NICOLA, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1,
presso l'avvocato GUSTAVO PANSINI, rappresentata e
difesa dall'avvocato GIUSEPPE LEONE, giusta mandato a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DE.PI. COSTRUZIONI S.P.A., in persona del
Curatore avv. Michele di Gianni, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso
l'avvocato ANTONIO QUATTROCIOCCHI BRANCA, rappresentato

2006

1906



e difeso dall'avvocato SILVESTRO LANDOLFI, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

FIORILLO MARIA ROSARIA, CARPINO CLAUDIA, PONTONIO
FRANCESCO SAVERIO, COPPOLA PASQUALE, GUERRIERO
SALVATORE, PAPPALARDO FULVIO, REA VINCENZA;

- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, depositato il 23/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nicola De Piano, quale legale rappresentante della società De.Pi s.p.a dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, ha proposto reclamo innanzi a tale organo avverso il provvedimento, emesso dal giudice delegato in data 8 maggio 2002, di rigetto della sua istanza di sospensione dell'aggiudicazione, disposta in data 27.9.01 a favore di Pappalardo Fulvio nell'ambito della vendita eseguita per ministero del notaio Giovanni Cesaro, del



lotto n. 54 facente parte del compendio immobiliare di proprietà della fallita, rappresentato da appartamento di mq. 122,66 oltre box auto lamentando sia l'inadeguatezza del prezzo d'aggiudicazione di L.156.956.535 rispetto al valore effettivo dell'immobile, sia l'illegittimità del provvedimento, siccome la vendita non era stata preceduta da regolare gara.

Il Tribunale adito, col provvedimento in esame del 23 gennaio 1003, ha respinto il reclamo, rilevando per un verso che la procedura di liquidazione si era articolata in ben otto incanti andati deserti, e, in altra chiave, che la mera congettura circa l'ipotesi di migliore prospettiva di realizzo era risultata smentita dall'assenza, prima e dopo l'aggiudicazione, di altre offerte oltre quella dell'unico concorrente, aggiudicatario.

Nicola De Piano ricorre per cassazione avverso questo provvedimento con quattro mezzi.

Il curatore fallimentare ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso in plurimi aspetti, sia per difetto di specialità della procura alle liti, sia per decorso del termine d'impugnazione, sia per difetto d'interesse del ricorrente, essendo già intervenuto il decreto di trasferimento, sia infine perché il provve-



dimento impugnato difetta del requisito della decisorietà, e deducendo infine la sua infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 132 e 161 comma 2 c.p.c., denuncia la nullità del provvedimento impugnato siccome, avendo valore di sentenza, avrebbe dovuto essere sottoscritto non dal solo presidente, com'è invece accaduto, ma anche dal giudice estensore.

Col secondo mezzo deduce omessa motivazione in ordine alla dedotta inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione che devesi ritenere acclarata alla luce del fatto che, dopo la vendita del 18.6.2000, l'esperimento della gara del 5.12.2000 si è concluso ad un prezzo notevolmente superiore a quello di aggiudicazione.

Col terzo mezzo, enunciando violazione degli artt. 23, 26 e 108 l.f. e 132 c.p.c., deduce che la motivazione è solo apparente in ordine alla nozione del "giusto prezzo" al quale ragguagliare la pretesa sospensione, e che la decisione si fonda su errata interpretazione dell'art. 108 l.f., dal momento che tale criterio risulta correlato alla sola assenza di offerte di aumento del sesto, laddove ben avrebbe potuto disporsi apposita CTU.

Col quarto mezzo deduce infine che il Tribunale ha



erroneamente ritenuto che la sua istanza di sospensione riguardasse l'aggiudicazione in favore del solo Pappalardo, laddove invece essa riguardava tutti gli analoghi provvedimenti assunti all'udienza del 27.9.2001.

In linea preliminare, in ordine alle eccezioni d'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, formulate dal fallimento resistente e sopra riferite, occorre osservare quanto segue:

1.- Come si è sostenuto nell'orientamento consolidato di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 7021/2003), la procura al difensore apposta a margine del ricorso deve ritenersi conferita per l'impugnazione in cassazione del provvedimento che nel medesimo ricorso è menzionata (v. 13414/2003, 15936/2002).

Nella specie ricorre siffatta correlazione e dunque il mandato, conferito dal ricorrente al suo difensore, benché non operi riferimento alcuno al presente giudizio, deve ritenersi munito del requisito della specialità.

2.- Il ricorso appare proposto entro il termine di legge, e dunque tempestivamente, dal momento che il relativo computo deve essere eseguito non già dalla data del deposito del provvedimento nella cancelleria del Tribunale, come erroneamente assume il resistente, ma dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposi-



zioni in materia di procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass. n. 18144/2002 sul solco della pronuncia delle S.U. n. 12615/1998).

Nella specie, siccome l'esame degli atti non consente neppure d'identificare tale ultima data, resta incertezza in ordine al *dies a quo* al quale riferire il computo del decorso del termine d'impugnazione.

Né appare utile a tal uopo operare riferimento alla data in cui risulta la c.d. presa visione del provvedimento impugnato, alla quale il resistente ancora il termine iniziale, dal momento che è vero che le comunicazioni di cancelleria, benché debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp att. c.p.c. possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, in questo caso è però necessario che risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta, come avviene per prassi appunto mediante il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice, mentre nessun rilievo può avere la mera conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 6221/2002).

Nella specie, in calce alla suddetta dicitura si



leggono due sottoscrizioni prive di indicazione idonea a correlarle ai difensori delle pari interessate, che neppure risultano indicati nell'epigrafe dell'atto.

Tale genericità non consente quindi di ritenerne acquisita con certezza la conoscenza legale dell'atto ai fini del decorso del termine in considerazione, che per l'effetto non può ritenersi consumato.

3.- Non può essere dichiarata la dedotta sopravvenuta carenza d'interesse alla presente impugnazione, data la genericità del riferimento operato dal resistente all'asserita assunzione del decreto di trasferimento del bene cui si riferisce la presente impugnazione.

4.- La presente impugnazione deve ritenersi ammissibile, ancorché si riferisca a reclamo pronunciato avverso il provvedimento di rigetto e non già di accoglimento dell'istanza di sospensione della vendita ex art 108 l.f..

Benché non sia ignoto a questa Corte l'indirizzo secondo cui in siffatta ipotesi il detto provvedimento riveste natura squisitamente ordinatoria, dal momento che l'istanza del fallito assume valore di mera sollecitazione del potere discrezionale del giudice delegato di sospendere la liquidazione (Cass. n. 9595/1993), s'intende invece dar continuità all'orientamento, già

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'J' or 'D', located on the right side of the page.



espresso da questa Corte nel precedente arresto n. 7764/1997 che, senza entrare nella verifica della natura decisoria ovvero meramente ordinatoria del decreto del tribunale fallimentare, ne ha riscontrato in diversa chiave la ricorribilità a mente dell'art. 111 della Costituzione avendolo omologato, siccome pronunciato nell'ambito della giurisdizione esecutiva della procedura fallimentare, alla decisione assunta in materia di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., con conseguente legittimazione del fallito quale soggetto passivo dell'esecuzione.

Venendo all'esame del ricorso principale, la prima censura deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Il provvedimento impugnato è stato emesso dal tribunale in forma corretta di decreto, siccome è stato assunto nell'alveo e a conclusione di procedimento svoltosi in sede camerale, e, dunque al di là della verifica del suo contenuto sostanziale, che di certo non rappresentava oggetto del tema trattato, necessitava legittimamente della sottoscrizione del solo Presidente. (cfr. Cass. n. 2381/2000, n. 7677/1993).

La giurisprudenza che attribuisce rilevanza preminente al contenuto dell'atto privilegiandone l'aspetto sostanziale, da cui il ricorrente ha desunto la neces-



sità della sottoscrizione anche del relatore, e, in difetto, la conseguente nullità dell'atto, non si riferisce al caso di specie che resta governato nel suo assetto formale dalle regole che assistono il procedimento camerale.

Il ~~col~~ secondo ed il terzo motivo appaiono formulati con genericità, nonché fondati su critica che poggia su considerazioni inerenti al merito, e devono quindi essere dichiarati inammissibili.

In particolare la censura riguardante il terzo mezzo si dirige contro il provvedimento impugnato, che ha enunciato con chiarezza ed esaustività le ragioni che hanno fondato il giudizio circa il requisito del "giusto prezzo" d'aggiudicazione, ragguagliandolo correttamente alle offerte precedenti all'aggiudicazione ed individuando il prezzo realizzabile secondo il gioco delle domande ammissibili ed al rialzo degli interessati tenendo conto dell'assenza di domande successive all'aggiudicazione, e muove critica in sostanza all'ordinanza di vendita che ha fissato il prezzo base, non fatta oggetto di reclamo, agitando considerazioni che implicano valutazioni di merito, che non sono sindacabili in questa sede.

Il quarto mezzo, enunciato anch'esso con formulazione generica, introduce peraltro questione che appare



del tutto nuova.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006

Il Consigliere est.

Maria Rosaria Cultrera

Il Presidente

Giovanni Losavio

IL CANCELLIERE
Alfonso Matafferi

Depositato in Cancelleria
il 3 SET. 2006
IL CANCELLIERE